**UN PROCESSO CIVILE PER UN PAESE MODERNO**

**Riforme processuali e strumenti deflattivi.**

1. E’ ricorrente l’affermazione, che ha indubbio fondamento di verità, per la quale la civiltà e l’efficienza di uno Stato si parametra anche alle forme, ai tempi ed ai modi attraverso i quali assicura, ai cittadini, la tutela dei propri diritti. E’ un dato oggettivo che l’attuale sistema processuale civile non è grado di assolvere appieno a detta propria istituzionale funzione e che, pertanto, necessita di interventi, a vari livelli, che rendano concretamente ed effettivamente possibile il conseguimento di tale risultato. L’individuazione dell’*an* e del *quomodo* della relativa azione riformatrice involve, all’evidenza, scelte di natura politica, la cui elaborazione non può, però, prescindere dalla attenta considerazione dei pertinenti presupposti e risvolti d’ordine più prettamente giuridico. I principi ed i limiti che i disposti della Carta Costituzionale (compendiati nella Sezione II del Titolo IV) e le previsioni precettive delle fonti sovranazionali (art. 6 C.E.D.U. e relativi protocolli addizionali) stabiliscono ed impongono per l’esercizio della potestà normativa nella materia della giurisdizione necessitano di effettivo rispetto, onde evitare che le apprestande regole possano incorrere in vizi genetici che ne minino la successiva valenza ed efficacia operativa, laddove soggette ai relativi giudizi censori che ne accertino e dichiarino l’inosservanza. Costituisce, poi, un dato di cronaca quotidiana, talora meramente ricognitivo di una, purtroppo, pur presente situazione degenerata, talvolta, però, anche impropriamente enfatizzato, per il quale i mali del processo civile risiederebbero nella sua eccessiva durata, nel travalicare i tempi che ne dovrebbero governare un corretto svolgimento e definizione e, finalmente, sembra maturare una sorta di coscienza comune che vede, tale situazione, essere conseguenza di un eccessivo, e spesso non giustificato, ricorso alla giustizia e del conseguente esponenziale incremento del numero dei procedimenti. L’esatta individuazione delle cause del ‘*male*’ da curare, in realtà, è determinante per poter apprestare la giusta terapia, per individuare le strade da percorrere per poter efficacemente risolvere il problema, evitando, nel contempo, che rimedi non adeguati ne determinino, all’opposto, recrudescenza o, comunque, non sortiscano l’effetto auspicato, così come gli interventi riformatori, laddove di fonte legislativa, non possono in alcun modo trascurare (e non possono violare o non dare attuazione) al precetto normativo superiore di governo della materia.
2. Il Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, nella seduta del 17.12.2013, su proposta dell’allora Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, aveva approvato, in collegato alla ‘*legge di stabilità 2014*’, un disegno di legge-delega, al Governo, recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata. Scopo dell’intervento normativo, come esplicitato nel relativo comunicato informativo diramato dalla Presidenza del Consiglio, era l’apprestamento di ‘*misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito’*. La delega stabiliva, poi, la stesura di norme prevedenti: la possibilità, per il decidente, quanto alle *‘cause semplici’*, di mutamento del rito processuale, da cognizione ordinario a sommario; quanto alla sentenza di primo grado, la redazione della ‘*motivazione estesa*’, in aggiunta, cioè, al dispositivo contenente la ‘*indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione’,* solamente su richiesta della parte interessata e al fine di poterne consentire il gravame e previo versamento di quota dell’importo corrispondente al contributo unificato richiesto per il grado da intraprendere; la possibilità di stesura della motivazione della sentenza d’appello *‘rifacendosi’* a quella del provvedimento gravato, laddove confermato; l’attribuzione al giudice monocratico, in luogo del collegio, della cognizione della decisione d’appello in ‘*materie non particolarmente complesse e delicate*’ –tali ritenute quelle del ‘*condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente alle cose nonché nella materie indicate nell’art. 445 bis del codice di procedura civile*’, laddove trattavasi di giudizi iscritti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi; l’applicazione della previsione dell’art. 614 *bis* c.p.c. anche per le sentenze di condanna all’adempimento di obblighi di fare fungibili; il preventivo espletamento di consulenza tecnica accertativa dell’entità del danno reclamato nelle *‘materie ad elevato tasso tecnico’*, tali individuate nelle cause aventi ad oggetto ‘*risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria’* e da valere quale condizione di procedibilità, alternativa alla procedura di mediazione di cui all’art. 5 del d. l.vo n. 28/2010; la *‘responsabilizzazione’* dell’attività di patrocinio difensivo, conferendo, al patrocinatore, il potere di autentica di copia di tutti gli atti del processo oltre che la –tanto controversa- responsabilità personale solidale del difensore, con il proprio assistito, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; l’attribuzione, all’organo esecutivo, della possibilità di individuare i beni da pignorare con l’accesso ed utilizzo di banche dati e sistemi telematici; la riforma delle garanzie mobiliari con specifiche forme attuative alternative alla materiale apprensione del bene interessato. Trattavasi, all’evidenza, di misure che, prescindendo da valutazione alcuna di merito, si ponevano, comunque, nel solco della efficienza e snellimento dell’attività processuale ed erano espressione dell’attenzione, chiaramente manifestata dall’Esecutivo, su quegli specifici aspetti problematici del processo civile, costituiti dal numero dei procedimenti iscritti a ruolo e dall’esistenza di meccanismi procedurali il cui funzionamento spesso mal si concilia con una celere tempistica di definizione, sì da necessitare di adeguato rimedio risolutivo.
3. Le ben note vicende politiche che hanno determinato, a far data dal 22.02.2014, giorno del relativo giuramento nelle mani del Capo dello Stato, l’avvicendamento, al governo a guida dell’on.le Enrico Letta, promotore della riassunta iniziativa riformatrice, dell’attuale esecutivo a guida Matteo Renzi, sembrerebbero relegare, a mero dato storico-politico, detta iniziativa riformatrice, la cui eventuale prosecuzione presupporrebbe un suo adesivo recepimento da parte del governo in carica. La proposta legislativa risulta, infatti, presentata alla Camera dei Deputati il 12.02.2014 ma ancora non assegnata alla relativa commissione e, quindi, allo stato, il suo *iter* approvativo risulta in una sorta di condizione di *stand by*. E, proprio sul c.d. *‘versante Giustizia’*, le linee guida delle azioni governative di riforma, anche per quel che riguarda il processo civile, possono rinvenirsi nel testo della *‘audizione’* che l’attuale Ministro della Giustizia, on.le Andrea Orlando, ha reso lo scorso 23 aprile in Commissione Giustizia del Senato. Il Ministro ha espressamente annoverato la ‘*giustizia civile*’ in una delle ‘*quattro emergenze*’ (oltre alla ‘*condizione delle carceri*’, al ‘*personale amministrativo ed organizzazione della ‘macchina giustizia’*’, all’ *‘affinamento dei mezzi per il contrasto della criminalità organizzata e dei relativi processi di accumulazione patrimoniale’*) la cui risoluzione impegnerà il proprio dicastero, correttamente individuando e indicando, nella attuale complessiva pendenza –stimata in *‘oltre cinque milioni di processi civili in primo grado*’ e ‘*oltre 400.000 processi in appello’*- gli effetti di una ‘*abnorme domanda di giustizia*’, il cui abbattimento richiede, nell’immediato, l’apprestamento di ‘*sforzi straordinari’*. La risoluzione di tale problematica, negli intendimenti ministeriali, deve , poi, coniugarsi con quella della ulteriore, ritenuta ad essa contigua, della *‘ragionevole durata’*, fonte di responsabilità sia interne che sovranazionali e che viene testualmente definita quale ‘*parametro qualitativo essenziale della giustizia italiana’*; il relativo approccio deve muovere dal preventivo confronto dialogico con tutte le categorie direttamente interessate, della magistratura, dell’avvocatura, del personale amministrativo, sia per fare utile tesoro di eventuali positive esperienze già maturate, sia per una realistica valutazione prognostica delle effetti conseguenti alle elaborande misure.
4. E, con specifico riferimento alle iniziative ed ai rimedi da praticare ed intraprendere, nell’immediato, per l’eliminazione del carico giudiziario arretrato pendente e *l’attuazione della c.d. deflazione*, viene indicata la strada del ricorso a ‘*strumenti alternativi alla giurisdizione’* attraverso due fondamentali direttrici che si specificano nel *‘trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria’* e nella *‘promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all’ordinaria risoluzione delle controversie nel processo’*, affidandosi, in particolare, alla *‘procedura di negoziazione assistita da un avvocato’.* Trattasi, questo, di istituto mutuato dall’ordinamento francese, nel cui codice civile risulta recepito a seguito dell’approvazione, da parte dell’assemblea nazionale, della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010. Si caratterizza come una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce, alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti, ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto, viene, poi, omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, di modo da salvaguardare, nel contempo, la funzione giurisdizionale. Prende avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione, che sostanzia l’intesa in forza della quale le parti in conflitto, che per la risoluzione della controversia non hanno ancora adito un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per comporla tramite l'assistenza dei propri legali. Il suo espletamento, secondo quanto previsto nell’ordinamento d’oltralpe, dovrebbe poi costituire un equipollente dei procedimenti di mediazione e/o conciliativi laddove legislativamente previsti come prodromici all’instaurazione della lite giudiziaria. Trattasi, pertanto, di procedura che dovrebbe far leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforzandone la qualità della sua prestazione professionale, impondendogli un’assunzione di responsabilità, sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, ampliandone anche la competenza, che dovrebbe esprimersi non solo nel certificare l'autenticità della firma della parte che assiste ma anche nell’attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà comune espressa; dovrebbe assicurare, tramite l’omologa del giudice, sul piano sociale, una *"sicurezza giuridica”* degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino. Sotto l’aspetto storico istituzionale va osservato che il 25.05.2011 veniva depositata alla Camera dei Deputati, a firma degli on.li Contento e Paniz, la proposta di legge n. 4376, che era finalizzata all’introduzione, anche nell’ordinamento italiano, dell’istituto dell’ ‘*accordo di negoziazione’*, proposta che, però, risulta non essere stata, poi, ulteriormente coltivata. Analogo disegno di legge risulta presentato al Senato, in data 30.11.2011, con il n. 2774, ad iniziativa dell’on.le Divina, intitolato ‘*disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato’,* il cui contenuto ricalca i tratti peculiarizzanti propri già della precedente proposta legislativa. L’attuale intendimento governativo sembrerebbe, pertanto, dispiegarsi nel recupero e valorizzazione di tale istituto, con sua previa ricezione nell’ordinamento interno; né è riprova il richiamo applicativo, fatto dal ministro, alle procedure di separazione e divorzio consensuali, per le quali, laddove l’accordo conciliativo raggiunto dai coniugi, assistiti dai propri avvocati, non interessi figli minori o portatori di handicap, esso dovrebbe porsi in via alternativa al relativo procedimento giurisdizionale, di modo da evitare il ricorso all’autorità giudiziaria. Le richiamate proposte legislative, che recepivano il contenuto di uno studio elaborato dalla *‘Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati’* che il relatore Paniz, peraltro, espressamente richiamava nella presentazione della propria proposta di legge, prevedono, per tali materie, uno specifico versante applicativo e conferente disciplina di dettaglio. Trattasi, sotto un profilo prettamente giuridico, di attività di stampo e contenuto meramente negoziale, le cui possibilità di effettivo e concreto successo e di perseguimento del proprio fine deflattivo presuppongono la disponibilità di entrambi i contendenti al percorrere detta strada alternativa, confidando nell’apporto qualificato, e nel conseguente concreto ausilio, che i propri patrocinatori possano offrire per pervenire ad un accordo di comune accettazione. A differenza della procedura di media conciliazione di cui al d. l.vo 4.03.2010 n. 28 (con cui dovrebbe condividerne la natura di condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziaria) e della procedura della procedura arbitrale, non presuppone il necessario e indefettibile intervento di un terzo in funzione di composizione del conflitto *in fieri*, risultando, tale possibilità, solamente eventuale e rimessa, comunque, a precisa scelta delle parti dell’accordo di negoziazione, motivata dalla necessità di apporto specialistico richiesto dalla particolarità della materia da definire. Il provvedimento conclusivo, che dovrebbe consacrare l’intesa raggiunta, avrebbe ordinaria natura e contenuto negoziale, posto che, alla stregua delle prospettate ipotesi di disciplina, la sua efficacia come titolo esecutivo presupporrebbe l’intervento di decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale. L’intervento tutorio giudiziale dovrebbe, poi, essere la regola ordinaria di convalida degli accordi nelle materie della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove suscettivi di componimento negoziale. Tale modalità conclusiva si porrebbe in termini nettamente differenziali rispetto all’accordo che, invece, venisse raggiunto all’esito di procedura di media conciliazione che, laddove avesse preliminarmente registrato, a tutela e rappresentanza delle parti interessate ed aderenti, la partecipazione di un avvocato e fosse stato corredato delle sottoscrizioni delle parti e dei patrocinatori, costituisce, *ex se*, titolo esecutivo per l’esecuzione in forma specifica ovvero per l’espropriazione forzata oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, deponendo in tal senso la previsione del comma 1 dell’art. 12 del d. l.vo n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 comma 1 lett. m) del d.l. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 n. 98. Gli elementi di comunanza che l’ ‘*accordo di negoziazione’* indubbiamente presenta con il tipico contratto di transazione, *ex* artt.1965 e ss. c.c., quanto a pertinenti presupposti e finalità sostanziali, si specificano, poi, con il richiamo che viene operato alla disciplina tipica di tale contratto per regolamentare i profili patologici dell’accordo conclusivo, laddove fatto oggetto di successiva contestazione. In termini astratti non può disconoscersi che l’introduzione di tale forma di definizione alternativa del contenzioso potrebbe consentire una decurtazione del carico giudiziario poiché permetterebbe, alle parti interessate, attraverso una modalità procedurale sufficientemente snella e celere, di conseguire un titolo esecutivo, idoneo a dare concretezza all’assetto di interessi conseguente alla intervenuta composizione, risultato al quale, invece, attualmente potrebbe pervenirsi, laddove non percorsa la strada della media-conciliazione, solamente previa instaurazione del giudizio che dovrebbe quindi terminare con conciliazione giudiziale ovvero intraprendendo la procedura di conciliazione in sede non contenziosa dinanzi il giudice di pace, ai sensi dell’art. 322 c.p.c. e, comunque, coinvolgendo nella fase di componimento un terzo soggetto. La possibilità, poi, di intraprendere la strada alternativa negoziale, suscettiva di pervenire ad un titolo esecutivo giudiziale, conseguente all’omologa presidenziale, in difetto di preventivo contatto alcuno con l’autorità giudiziaria in materie, quali quella matrimoniale, che, invece, costituiscono specifico *mancipium* di quest’ultima, potrebbe effettivamente comportare una sottrazione, all’apprezzabile carico giudiziario, di tipologie processuali che effettivamente, talora, attendono solamente una sorta di *‘imprimatur’* formale per definitivamente suggellare situazioni e intese già pregresse alla pendenza del giudizio, come nel caso delle procedure di separazione consensuale ovvero di c.d. divorzio congiunto. Non può, però, nel contempo, non disconoscersi che l’effettiva validità della soluzione proposta, soprattutto per quel che concerne la tutela dei diritti e delle situazioni giuridiche soggettive individuali, presuppone il possesso e il rispetto, da parte degli avvocati interessati, oltre che della indefettibile competenza professionale, soprattutto dei precetti d’ordine deontologico per evitare che la indiscriminata tutela della posizione del proprio assistito possa andare ad indebito discapito di concorrenti (e contrastanti) ragioni e pretese dell’altra parte. L’intervento del terzo, estraneo agli interessi in contesa, in funzione della loro mediazione e composizione è, invero, funzionale proprio a pervenire a soluzioni finali di equilibrio e di reciproca soddisfazione, risultato che anche la *‘negoziazione assistita da un avvocato’* deve, comunque, tendere a concretamente perseguire, e ciò anche al fine di evitare che l’accordo conclusivo venga fatto oggetto di successiva contestazione, sì da radicalmente frustrare e vanificare le esigenze deflazionistiche che ne ispirerebbero la introduzione legislativa. Va da sè, poi, che esplicazione dell’intervento giurisdizionale solamente una volta concluso l’accordo preclude l’espletamento della funzione conciliativa che, in particolare nelle controversie in materia matrimoniale, vede, nella presenza del giudice, e nella connessa istituzionale posizione di terzietà, il proprio presupposto qualificante di possibile riuscita. Non è, peraltro, superfluo o arbitrario domandarsi se e in quale misura strumento di tale natura possa avere effettiva fruizione in un contesto sociale che è unanimemente riconosciuto essere connotato da precipua conflittualità intersoggettiva che, talora, mal si concilia con una disponibilità all’accordo diretto e immediato con la controparte. Per quel che concerne, poi, i modi e le possibilità di interrelazione tra la detta procedura di definizione alternativa della lite in forma consensuale e la riduzione dell’attuale pendenza del contenzioso civile, così come per quel che concerne la fruizione della procedura arbitrale per il suo eventuale smaltimento, che pure è stata ipotizzata a tale fine, rimane solo da attendere l’elaborazione del relativo testo normativo di disciplina (che, sia fonti governative che di stampa, definiscono imminente), posto che risulta difficilmente ipotizzabile, *iussu iudice*, un ordine, alle parti di un procedimento già a ruolo, di rimettere le decisione della controversia ad un intesa da raggiungere con l’apporto qualificato dei relativi patrocinatori e che presuppone, invece, un loro accordo in tal senso, quale elemento pregiudiziale della eventuale successiva intesa conciliativa. L’assenza, negli obiettivi programmatrici ministeriali, di riferimento alcuno all’istituto della media conciliazione sembrerebbe espressivo dell’intendimento, *de jure condendo*, di conferire alla sola ‘*negoziazione assistita’* la funzione di filtro preventivo delle controversie civili. Mette conto, al riguardo, rilevare che, a seguito del noto intervento cassatorio operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6.12.2012 n. 272 e alla reintroduzione, con l’art. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito in legge 9.08.2013 n. 98, della obbligatorietà della preventiva mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto le materie specificamente individuate e che si è avuta con la scrittura del comma 1 *bis* dell’art. 5 del d. l.vo 4.03.2010 n. 28, l’operatività di detto istituto è stata temporalmente limitata al quadriennio successivo all’entrata in vigore della citata disposizione integrativa, che viene a temporalmente ancorarsi al 23.09.2013; il silenzio, sul punto, nella enunciazione delle future linee guida per la disciplina della giustizia civile, sembrerebbe avvallare tale inferenza.
5. Altro strumento che è stato ipotizzato per la decongestione del carico giudiziario e/o per evitarne un suo incremento è la c.d. *‘degiurisdizionalizzazione’*, espressione che, tenuto conto delle puntualizzazioni offerte, sembrerebbe essere stata utilizzata in una accezione semantica ristretta, ossia non in termini di devoluzione, ad un organo amministrativo, di competenze altrimenti patrimonio conoscitivo e decisionale dell’autorità giudiziaria quanto, piuttosto, per alludere all’attribuzione, ad un soggetto estraneo alla giurisdizione –nella specie la figura professionale del notaio- specifiche procedure di c.d. *‘volontaria giurisdizione’* afferenti, in particolare, il rilascio delle autorizzazioni per il compimento degli atti rivestenti forma pubblica e interessanti minori ed incapaci, o ancora, gli adempimenti in materia successoria attualmente deputati al cancelliere e prevedendo, inoltre, -sulla falsariga di quanto già stabilito ed attuato in tema di omologa degli atti societari dall’art. 32 della legge 24.11.2000 n. 340- la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria per il solo caso di rifiuto del notaio al compimento dell’atto richiestogli, determinato dalla ritenuta insussistenza delle pertinenti condizioni di legge legittimanti. Sebbene la funzione di giurisdizione volontaria, per sua espressa natura, oltre che in considerazione delle forme di esercizio e delle pertinenti finalità istituzionali, non possa, di regola, comprendersi nella giurisdizione contenziosa e nella funzione di componimento di conflitti intersoggettivi in essa insita, il suo esercizio postula, tuttavia, pur sempre valutazioni di opportunità per la tutela di specifici interessi, individuali e/o collettivi, che prescindono da un dato valutativo di mera legittimità e/o di pura conformità al pertinente parametro legislativo di disciplina. Basti pensare proprio alla materia della tutela dei soggetti incapaci, nella quale il controllo giudiziale tutorio è volto proprio all’elaborazione di tale giudizio di utilità e congruità dell’atto autorizzando che ne giustifica la devoluzione all’organo giurisdizionale, il che ingenera forti dubbi circa l’opportunità, quanto meno in materie aventi precipuo connotato di sensibilità, conseguente sia alla natura degli interessi tutelati, sia alla tipologia del controllo che viene effettuato sia pure con le forme della volontaria giurisdizione, di attribuzione, ad un soggetto terzo, in tal modo deputato all’espletamento di attività di natura sostanzialmente amministrativa, di tali funzioni.
6. Ampiamente condivisibile, poiché idoneo ad offrire valide risposte ad esigenze effettive e concrete, deve, poi, ritenersi il recupero, dal disegno di legge delega presentato dal precedente ministro, delle misure, in esso riportate, per la rimodulazione del processo esecutivo prospettato dall’attuale titolare del dicastero della giustizia, considerato che, nella maggior parte dei casi, laddove il soccombente non dia spontanea attuazione al pronunciamento che lo vede passivo destinatario, la definizione del procedimento di cognizione costituisce meramente la fase iniziale di un ulteriore *iter* processuale, il cui completamento è ineludibile per il soddisfacimento dei diritti che hanno trovato riconoscimento ed affermazione in sede di cognizione. Pertanto, l’approntamento di nuove modalità, anche con l’ausilio ed accesso alle banche dati telematiche, per l’individuazione dei beni da sottoporre ad espropriazione forzata di modo da rendere inutile ogni tentativo o attività di loro occultamento; l’incremento, attraverso conformi previsioni legislative, di applicazione di *astreintes,* estendendone l’applicazione accessoria per ogni decisione di condanna, in funzione sia deterrente di eventuali condotte debitorie defatigatorie, sia ulteriormente compensativa della già accertate e fondate ragioni creditorie e che già trovavano previsione nel richiamato progetto riformatore, appaiono proficuamente valorizzabili. Opportuno, poi, come già evidenziato anche nel consesso associativo, potrebbe rivelarsi un intervento volto a limitare le c.d. parentesi di cognizione nell’ambito della procedura esecutiva che vengono instaurate con la proposizione delle relative opposizioni *ex* art. 615 e 617 c.p.c., apprestando rimedi, quali l’utilizzo della forma procedurale snella del rito sommario di cognizione *ex* artt. 702 bis e ss. c.p.c. per una loro celere definizione, quanto meno nei casi in cui trattasi di titoli di formazione giudiziaria per la cui emanazione, pertanto, vi è già stato un pregresso accertamento giurisdizionale.
7. Al di là delle richiamate misure emergenziali, in una prospettiva programmatica di più ampio respiro e più esteso orizzonte temporale, l’intendimento governativo individua, quali propri obiettivi risolutori dei problemi della giustizia civile, per quel che concerne il processo, la *‘semplificazione e riduzione dei riti’* oltre che *‘l’eliminazione di fasi inutili’* ostative al conseguimento di una decisione finale in tempi celeri. Tali propositi appaiono meritevoli di positivo apprezzamento. Il primo si inserisce in un *trend* riformatore già avviato con il d. l.vo 1.09.2011 n. 150 che deve, quindi, considerarsi quale momento, non già terminale bensì, di stimolo ed impulso per il riassetto della materia del processo civile, attraverso un suo riordino, volto a valorizzare, nell’ambito delle rispettive potenzialità applicative in ciascuno insite, la triade procedimentale del rito di cognizione ordinario, del rito del lavoro e del rito sommario di cognizione, il che andrebbe incontro anche alle giuste esigenze dell’utente del servizio giustizia che, spesso, deve affrontare e risolvere il pregiudiziale problema della corretta strada processuale da intraprendere con riferimento alla pretesa da azionare. Tale impulso riformatore potrebbe, poi, coniugarsi con le esigenze deflattive e di accelerazione dei tempi di definizione, recuperando quanto era stato già previsto nel disegno di legge governativo Cancellieri in merito alla possibilità, per il giudice istruttore, all’udienza di prima comparizione e trattazione *ex* art. 183 c.p.c., di disporre il mutamento del rito processuale, da ordinario a cognizione sommario, laddove venisse ritenuta sufficiente una mera istruzione sommaria. L’adozione di tali moduli processuali semplificatori presupporrebbe, però, un contestuale intervento sulla struttura del rito di cognizione ordinario, nel quale l’esatta determinazione e definizione sia del *thema decidendum* che del correlativo *thema probandum* non necessariamente si consegue alla udienza di prima comparizione e trattazione *ex* art. 183 c.p.c. nella quale ciascuna delle parti può esercitare il proprio diritto potestativo di richiesta dei termini per la produzione delle memorie istruttorie di cui al comma VI del detto disposto e dal cui contenuto può conseguire sia l’emenda delle originarie domande che l’esatta delineazione della piattaforma probatoria individuale. Laddove, pertanto, la tendenziale definitiva formulazione dell’*edictio actionis* non venisse anticipata alla prima udienza *ex* art. 183 c.p.c. non consentendo, quale ordinaria forma procedurale, sue successive modificazioni, non potrebbe affermarsi la possibilità di valutazione alcuna, alla detta udienza, circa la possibilità di mera istruzione del giudizio il cui esatto oggetto (e connessa convalida probatoria) è ancora *in fieri*. E, il riferimento alle possibilità di modificazione e precisazione delle domande ed eccezioni di parte, proprie del modulo processuale di cognizione ordinario, permette di positivamente apprezzare l’intendimento governativo proteso alla *‘eliminazione di fasi inutili’* preclusive di un sollecita definizione. Opportuna potrebbe essere, laddove venisse optata la permanenza, nella sua attuale struttura, del rito ordinario, una rivisitazione delle forme attraverso le quali le parti, *pendente iudicio*, possono integrare e modificare la propria strategia difensiva. Attualmente sono le sole parti ad avere, *in parte qua*, il relativo governo, posto che, su semplice richiesta anche di una sola, il giudice istruttore è tenuto alla concessione dei termini per la produzione delle memorie *ex* art. 183, comma VI, c.p.c. e eventuale diniego dovrebbe ritenersi in contrasto con la regola costituzione del contraddittorio di cui tale facoltà costituisce indubbia modalità estrinsecativa. La prassi giudiziaria dimostra come tale facoltà sia spesso priva di utilità concreta alcuna poiché in dette memorie vengono, spesso, integralmente trasposti i contenuti degli atti introduttivi o, ciò pure accade di frequente, nessuna delle parti si avvale di tali termini, sebbene richiesti e concessi, per l’esercizio delle proprie difese. Il limitare, pertanto, il contenuto delle memorie proposte successivamente agli atti introduttivi e/o di costituzione a temi non già ritualmente introdotti e apprestare relativi meccanismi sanzionatori –che, a titolo esemplicativo, potrebbero intervenire quanto al governo delle spese processuali nella valutazione di ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione parziale e/o integrale- potrebbe da un lato responsabilizzare i diretti protagonisti della contesa giudiziaria ad un contegno effettivamente probo e leale e rispettoso della regola deontologica sancita dall’art. 88 c.p.c., evitando, nel contempo, un inutile appesantimento dell’attività processuale che, minandone e pregiudicandone i tempi di possibile definizione, comporta incremento del pertinente carico.
8. Tra le ulteriori misure programmatiche in proiezione temporale non immediata è stata, inoltre, prevista l’istituzione di ‘*sezioni specializzate’* in relazione a *‘materie specialistiche*’ che *‘richiedono competenze multisettoriali’*, indicando, in particolare, l’incremento operativo, sotto il profilo organizzativo, del *‘tribunale delle imprese’* e prefigurando la creazione, *ex novo*, di ‘*un tribunale della famiglia e della persona per la tutela dei diritti fondamentali’*. L’obiettivo dichiarato è *‘articolare e specializzare l’offerta giustizia’* a fronte di una *‘domanda crescente’*. Tale giusta e fondata esigenza deve, però, raffrontarsi con il limite, per il magistrato, di massima permanenza decennale nella medesima funzione, stabilito dal d. lgs. 5.04.2006 n. 160, come emendato dalla successiva legge 30.07.2007 n. 111, che potrebbe porsi come impeditivo all’acquisizione di specifica professionalità per effetto della diuturna pratica in materie che, peraltro, sono oggetto di frequenti mutamenti sia di disciplina normativa che interpretativi,
9. Alcune brevi considerazioni finali: qualsiasi opzione voglia intraprendersi e concretamente praticarsi per ricondurre la giustizia civile nei binari di un corretto esercizio non può prescindere dalla considerazione dei suoi intriseci caratteri, dell’essere, cioè, una funzione costituzionalmente deputata alla risoluzione di conflitti intersoggettivi con l’attuazione ed applicazione, al caso concreto, da parte del giudice versante in posizione di terzietà, del diritto oggettivo. Ogni misura di deflazione del carico giudiziario non può, pertanto, indebitamente sacrificare il diritto del cittadino, della parte, a sottoporre la questione di proprio interesse al giudizio delibativo dell’organo giurisdizionale, diritto la cui sola volontaria (e non –direttamente o indirettamente- costretta) abdicazione può ritenersi conforme e confacente ad uno Stato di Diritto. In quest’ottica valutativa vanno, pertanto, esattamente inquadrati gli istituti aventi finalità alternativa al processo, quali la ‘*procedura di negoziazione assistita da un avvocato’,* la cui effettiva base volontaristica, eventualmente incoraggiata anche con misure premiali rispetto alla percorrenza dell’alternativa strada giudiziaria, deve costituire il concreto presupposto determinante la sua legittima presenza nel sistema ordinamentale. Le esigenze deflattive, e i connessi profili afferenti la durata del processo civile, se da un lato impongono che l’attività accertativa e decisionale venga disciplinata da regole applicative snelle, prive di formalismi non aventi utilità concreta alcuna ai fini dell’effettivo dispiegamento del contraddittorio, d’altro canto non possono sacrificare le ragioni delle parti, estrinsecative dei costituzionali diritti di azione e di difesa, negandone o indebitamente sacrificandone, in tutto o in parte, la manifestazione ed esercizio. In tale prospettiva, le pur previste ‘*degiurisdizionalizzazioni’* non possono prescindere da un adeguato preventivo vaglio e scrutinio delle materie da sottrarre alla cognizione dell’autorità giudiziaria. Infine, deve tenersi in debito conto che ogni ipotesi di riduzione del carico giudiziario, per effetto di riscrittura normativa della materia processuale di modo da permettere un possibile incremento delle procedure definibili, non può prescindere dalla considerazione del principio del ‘*carico esigibile*’, dalla materiale ed oggettiva possibilità, cioè, che ciascun giudice, nella singola contingente situazione d’ufficio in cui si trova ad operare, possa effettivamente pervenire a tali risultati. Questa è, peraltro, l’ottica prospettica anche del ‘*programma di gestione*’ previsto dall’art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, che costituisce lo strumento operativo per il governo del singolo ufficio giudiziario. E’ questo il presupposto in forza del quale la produzione giurisprudenziale non viene a limitarsi all’espressione di un mero dato numerico statistico ma può costituire effettivo strumento e momento di composizione di conflitti interindividuali in applicazione delle pertinenti norme di riferimento e di disciplina da parte del soggetto terzo a ciò istituzionalmente deputato.
10. In attesa delle preannunciate riforme processuali e ordina mentali, la deflazione non può che muovere dalla valorizzazione della professionalità individuale di ciascun magistrato, facendo proficuo utilizzo di tutti gli strumenti già previsti dal vigente sistema processuale, che si prestano a tale scopo. L’ovvio riferimento è alle previsioni normative che disciplinano il governo delle spese processuali, non solo, però, alle misure indicate nell’art. 96 c.p.c. ma, più in generale, alla regola affermata dall’art. 92, comma 1, c.p.c., che eleva il dovere comportamentale di lealtà e probità quale parametro al quale poter riferire, per il caso di sua violazione, una regolamentazione degli esborsi di lite disancorata dal riferimento ordinario alla soccombenza causale. La stessa condotta della parte violativa di tale precetto deontologico può, poi, essere assunta, ai sensi del comma II dell’art. 116 c.p.c. per trarne argomenti di prova, e non può certamente ritenersi conforme alla lealtà processuale il contegno della parte che cerchi di inutilmente protrarre nel tempo la definizione del giudizio ovvero che ingiustificatamente persista (evenienza che frequentemente si registra nel caso in cui l’istruttoria abbia già evidenziato l’infondatezza della posizione assunta) in un comportamento avente mera finalità ostruzionistica. Non va dimenticato, al riguardo, poi, che l’art. 4, comma 7 del d.m. 10.03.2014 n. 55 in tema di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, riaffermando una regola già presente all’art. 4, comma 6 del previgente d.m. 20.07.2012 n. 140, prevede che, ai fini della determinazione del compenso suscettivo di giudiziale determinazione in favore dell’avvocato parte in causa, debba essere considerata *‘l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli’*. In tale contesto argomentativo, l’affermazione del principio della ‘*sinteticità degli atti di parte’*, normativamente sancito, quanto al processo amministrativo, dall’art. 3 del d. lg. 1.07.2010 n. 104 e che va affermandosi anche nel processo civile (in tal senso intervengono alcune pronunce di merito e ad esso si ispira la *‘lettera’* del 17.06.2013, inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense nella quale, con esauriente richiamo a prassi e raccomandazioni affermatesi sia in seno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia in seno al Consiglio di Stato, raccomandava l’applicazione di tale regola deontologica nella stesura degli atti di parte, auspicandone un conforme recepimento applicativo nella prassi forense) potrebbe rivestire indubbia utilità per la strutturazione di un archetipo processuale che, privato di ogni inutile interferenza sul suo corretto svolgimento esplicante effetto ostativo, possa pervenire, in tempi fisiologicamente celeri, alla relativa definizione. Infine, l’adozione, nelle tecniche redazionali delle sentenze, di specifiche metodiche previste in chiara funzione agevolatrice di tale obbligo giudiziale di matrice costituzionale, quali il *‘riferimento a precedenti conformi’* per esporre le *‘ragioni giuridiche della decisione’*, ai sensi del comma 1 dell’art. 118 disp. att. c.p.c., può rivelarsi un utile e proficuo strumento accelleratorio e deflattivo e che, a differenza di ulteriori e discutibili rimedi, che secondo indiscrezioni correnti pure si sarebbe tentato di introdurre, quali la *‘motivazione in appalto agli avvocati’,* si pone in piena ed inequivoca attuazione della norma primaria e tutela i valori da essa protetti. Sotto tale angolazione prospettica, la conclusione del collega Claudio Castelli, ‘*forse una vera riforma della giustizia la stiamo già facendo’,* in attesa dell’intervento di soluzioni politico giudiziarie di più ampio respiro, può costituire un giusto stimolo di incoraggiamento nel lavoro quotidiano.

Claudio Tedeschi